



COMUNE DI CROTTA D' ADDA
PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERA N° 6

COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria di Seconda convocazione seduta Pubblica

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2018 AI
SENSI DEL D.L. 201/2011 COSI' COME CONVERTITO
NELLA LEGGE 214/2011..

L'anno duemiladiciotto addi ventisette del mese di marzo alle ore 18:00 nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza della modalità e nei termini prescritti sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali, all'appello risultano:

Numero	Componenti	Presenti - Assenti
1.	GEREVINI RENATO	P
2.	MICHELI ANGELO	A
3.	RIZZI MARIO	P
4.	BARONI SEBASTIANO	P
5.	CAFFI MATTEO	P
6.	RANCATI ALESSANDRO	P
7.	MANARA PAOLA	P
8.	TUFAROLO EMANUELE	A
TOT.		6 2

Partecipa il segretario comunale GRASSI Dr. RAFFAELE PIO
Accertata la validità dell'adunanza il GEREVINI Sig. RENATO in qualità di
Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il
Consiglio Comunale a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 24/01/2018 avente per oggetto “Approvazione schema di bilancio di previsione 2018/2020”;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 28.03.2017 avente ad oggetto: “Imposta Municipale Propria (IMU). Determinazione aliquote per l’anno 2017 ai sensi del D.L. 201/2011 così come convertito nella L. 214/2011.”;

PREMESSO che l’ICI, Imposta Comunale sugli Immobili, è stata istituita con il titolo I, capo I, del D. Lgs. 30/12/1992, n. 504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;

VISTO l’intervento del Responsabile del Servizio Finanziario il quale riferisce che:

- il decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e in particolare gli art. 7 e 8. recitano:

“art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

- l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015;

- che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *“E’ confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”*;

- che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

“ **Art. 7**

Federalismo fiscale municipale

1. In attuazione della citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, per il finanziamento dei comuni, in sostituzione dei tributi indicati rispettivamente negli articoli 8, comma 1, e 11, comma 1, a decorrere dall’anno 2014 sono introdotte nell’ordinamento fiscale le seguenti due nuove forme di imposizione municipale:

a) una imposta municipale propria;

b) una imposta municipale secondaria.

2. A decorrere dall’anno 2014, ai comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dei tributi nell’ipotesi di trasferimento immobiliare di cui all’articolo 10, pari al trenta per cento.

3. Resta inoltre assegnato ai comuni il gettito dei tributi devoluto ai sensi dell’articolo 2, tenuto conto di quanto già attribuito ai sensi del comma 2 del presente articolo.

Art. 8

Imposta municipale propria

1. L’imposta municipale propria è istituita, a decorrere dall’anno 2014, e sostituisce, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locali, e l’imposta comunale sugli immobili.

...omissis...”

VISTO il decreto legge 06/12/2011, n. 201 (in supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale- Serie Generale – n. 284 del 06/12/2011), convertito in Legge 22/12/2011, n. 214 (Supplemento ordinario n. 251) recente “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”;

- in particolare l’art. 13 “Anticipazione sperimentale dell’Imposta Municipale Propria” dal comma 6 al comma 10 che regolano le aliquote e le detrazioni applicabili per tale imposta stabilendo i limiti minimi e massimi applicabili in seguito a deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997;
- il comma 380 dell’Art. 1 della Legge 228/2012 che sopprime il comma 11 del sopracitato art. 13, istituisce il Fondo di Solidarietà Comunale e riserva allo Stato il gettito dell’imposta

municipale derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo Catastale D, rivoluzionando così il gettito di imposta di competenza del comune;

CONSIDERATO il D.L. n.54/2013, il D.L. 102/2013, il D.L. 133/201 e la legge n. 147/2013 che hanno introdotto varie modifiche alla disciplina IMU tra cui l'abolizione dell'imposta sull'abitazione principale (tranne le categorie A1, A8, A9), l'abolizione dell'imposta sui fabbricati rurali strumentali, nonché altre modifiche che hanno profondamente inciso sul gettito dell'imposta e che rendono pertanto necessaria la riquantificazione delle risorse da stanziare a tale titolo nel bilancio di previsione 2015;

DATO ATTO CHE la legge di Stabilità 2016 del 28/12/2015 che ha apportato significativi cambiamenti alle precedenti normative Statali ed in particolare:

All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole da: «, nonché l'unità immobiliare» fino a: «non superiore a 15.000 euro annui» sono soppresse;

b) al comma 3, prima della lettera a) è inserita la seguente: «0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

c) al comma 5, il secondo periodo è soppresso;

d) il comma 8-bis è abrogato;

e) al comma 13-bis, le parole: «21 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «termine perentorio del 14 ottobre».

11. Al comma 8 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, l'ultimo periodo è soppresso.

13. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agrosilvo - pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34.

15. All'articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica».

16. Il comma 15-bis dell'articolo 19 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, è sostituito dal seguente:

«15-bis. L'imposta di cui al comma 13 non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica».

53. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento».

L'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

«Art. 43. - (Termine per l'accertamento). - 1. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

2. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

3. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti l'accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell'Agenzia delle entrate.

Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte».

132. Le disposizioni di cui all'articolo 57, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all'articolo 43, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituiti dai commi 130 e 131 del presente articolo, si applicano agli avvisi relativi al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi. Per i periodi d'imposta precedenti, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Tuttavia, in caso di violazione ch

e

comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per alcuno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui al periodo precedente sono raddoppiati relativamente al periodo d'imposta in cui è stata commessa la violazione; il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui al primo periodo. Resta fermo quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni.

133. All'articolo 32, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, le parole: «1° gennaio 2017» è sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2016». Restano comunque ferme le sanzioni nella misura dovuta in base alle norme relative alla procedura di collaborazione volontaria di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186, vigenti alla data di presentazione della relativa istanza. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria di cui al periodo precedente, tutti gli atti che

per legge devono essere notificati al contribuente, di cui agli articoli 5-quater e 5-quinquies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, possono essere allo stesso notificati dal competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, in deroga ad ogni altra disposizione di legge, mediante posta elettronica certificata, con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista che lo assiste nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria. Per i fini di cui al periodo precedente il contribuente deve manifestare la propria volontà di ricevere gli atti della procedura all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista che lo assiste. La notifica si intende comunque perfezionata nel momento in cui il gestore del servizio di posta elettronica certificata trasmette all'ufficio la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore del servizio di posta elettronica certificata del professionista trasmette all'ufficio. Se la casella di posta elettronica del professionista risulta satura, ovvero nei casi in cui l'indirizzo di posta elettronica del professionista non risulta valido o attivo, si applicano le disposizioni in materia di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente.

134. Nelle ipotesi di definizione degli accertamenti o di omessa impugnazione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, i contribuenti che, nei trentasei mesi antecedenti al 15 ottobre 2015, sono decaduti dal beneficio della rateazione, sono riammessi al piano di rateazione inizialmente concesso ai sensi dello stesso decreto legislativo n. 218 del 1997, limitatamente al versamento delle imposte dirette, a condizione che entro il 31 maggio 2016 riprendano il versamento della prima delle rate scadute.

135. Ai fini di cui al comma 134, il contribuente interessato, nei dieci giorni successivi al versamento, trasmette copia della relativa quietanza all'ufficio competente affinché lo stesso proceda alla sospensione dei carichi eventualmente iscritti a ruolo ancorché rateizzati ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Lo stesso ufficio:

a) ricalcola le rate dovute tenendo conto di tutti i pagamenti effettuati anche a seguito di iscrizione a ruolo, imputandole alle analoghe voci dell'originario piano di rateazione;

b) verificato il versamento delle rate residue, provvede allo sgravio degli stessi carichi iscritti a ruolo.

136. Non sono ripetibili le somme versate, ove superiori all'ammontare di quanto dovuto, ricalcolato ai sensi del comma 135.

137. Il debitore decade dal piano di rateazione a cui è stato riammesso ai sensi del comma 134 in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive, esclusa ogni ulteriore proroga.

138. A seguito della trasmissione della quietanza, non possono essere avviate nuove azioni esecutive. Se la rateazione è richiesta dopo una segnalazione effettuata ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, la stessa non può essere concessa limitatamente agli importi che ne costituiscono oggetto.

DATO ATTO CHE la Conferenza Stato-Città ha prorogato al 31 marzo 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2018;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

RITENUTO di dover prevedere per l'esercizio 2018 un gettito delle entrate relative all'applicazione dell'Imposta Municipale Propria pari a € 80.000,00;

RITENUTO di confermare le aliquote adottate lo scorso anno anche per l'anno 2018;

UDITO l'intervento in merito alla proposta di conferma dell'imposta di cui alla presente anche per l'anno 2018;

Tutto ciò premesso

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali – D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, ed in particolare l'art. 175 del citato D. Lgs. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa nonché di regolarità contabile espressi dal responsabile dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. n° 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) **di confermare** nel Comune di Crotta d'Adda l'Imposta Municipale Propria, I.M.U., anche per l'anno 2018, con applicazione in tutto il territorio comunale in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs.vo 14/03/2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni del decreto legge 06/12/2011, n. 201 (in supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale- Serie Generale – n. 284 del 06/12/2011), convertito in Legge 22/12/2011, n. 214 (Supplemento ordinario n. 251) recente “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici” e s.m.i.;
- 2) **di determinare** con riferimento all'esercizio finanziario 2018 le aliquote dell'Imposta Municipale Propria – I.M.U. – nelle seguenti misure:
 - L'aliquota per “altri fabbricati” (C.M. 3918) confermata allo **0,76 PER CENTO**;
 - L'aliquota dell'imposta per l'abitazione principale è pari allo **0,40 PER CENTO**;
- 3) **Di determinare** con riferimento all'esercizio finanziario **2018**, la detrazione d'imposta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, nelle seguenti misure:
detrazione per l'abitazione principale **euro 200,00** rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- 4) **Di evidenziare** che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, terzo periodo, del D.L. n. 201 del 2011, convertito dalla L. 104/2011, l'abitazione principale e le relative pertinenze nonché le unità immobiliari ad essa assimilate, sono escluse dall'IMU, eccetto le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali resta ferma l'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione;
- 5) **Di stimare**, in base alle proiezioni ricavate dalla banca dati esistente per l'IMU, in relazione alle suindicate aliquote, il gettito complessivo dell'imposta anno 2018 in € 80.000,00;

- 3) **Di allegare** copia del presente atto alla deliberazione di approvazione del bilancio di previsione 2018/2020.
- 4) **Di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;
- 5) **Di dichiarare** il presente atto con separata ed unanime votazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 T.U. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to GEREVINI Sig. RENATO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GRASSI Dr. RAFFAELE PIO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

Viene pubblicata all'albo pretorio on line con numero 159 (Legge 69/2009) per 15 giorni consecutivi a partire dal 28-03-2018 ai sensi dell'art.124, comma 1° del T.U. 267/2000.

Dalla residenza municipale, li 28-03-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GRASSI Dr. RAFFAELE PIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA :
Dichiarata immediatamente eseguibile il 27-03-2018 - art. 134 – comma 4° del D.Lgs267/00.
Dalla residenza municipale, li 28-03-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.toDr. RAFFAELE PIO GRASSI

θ **COPIA CONFORME** all'originale per uso amministrativo.

Dalla residenza municipale, li 28-03-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. RAFFAELE PIO GRASSI

**COMUNE DI CROTTA D'ADDA
PROVINCIA DI CREMONA**

**PARERI OBBLIGATORI
(Artt. 49 e 147bis D.Lgs.n.267/2000)**

DELIBERA C.C N. 6 DEL 27-03-2018

OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE:

**IMPOSTA MUNICIPALE PRORPIA (IMU) DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER
L'ANNO 2018 AI SENSI DEL D.L. 201/2011 COSI' COME CONVERTITO NELLA
LEGGE 214/2011**

**1) parere in ordine alla regolarità tecnica contabile e di copertura finanziaria ai sensi degli
artt. 49, 147 bis e 151 del D.Lgs. N. 267/2000 e s.m.: FAVOREVOLE -**

**Il Responsabile del Servizio
(Chiappani Tiziano)
f.to Chiappani**

**2) parere in ordine alla regolarità tecnica amministrativa e di correttezza dell'azione
amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. N. 267/2000 e s.m.: FAVOREVOLE
-**

**Il Responsabile del Servizio
(Chiappani Tiziano)
f.to Chiappani**